Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Mercoledì, 4 marzo 1931 - Anno IX** | **Numero 52**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno.	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. l'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

CASA REALE

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avvisi di Corte.

S. M. il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10,30, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Augusto De Castro, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Portogallo, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10,45, in udienza solenne, S. E. il signor Ubaldo Ramon Guerra, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Augusto Schmidt, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Estonia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

(1190) (1191) (1192)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **394.**

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 143.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1457, che apporta modifiche al R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1457, che apporta modifiche al R. decreto-legge 6 set-

tembre 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 395.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 144.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente l'esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia, firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — L'Atto internazionale di cui sopra venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1930, n. 229.

Numero di pubblicazione 396.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del « modus vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che approva la proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — L'atto internazionale di cui sopra venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1930, n. 268.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1931.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1925, col quale, fra gli altri venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Castelli Luigi fu Carlo;
Visto l'atto, in data 19 gennaio 1931-IX, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 19 gennaio 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Castelli Luigi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 94.

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1931.

Proroga del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti i propri decreti in data 13 ottobre e 24 dicembre 1930, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, il 31 ottobre ed il 30 dicembre successivi e con i quali fu sta-

bilito e prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132;

Decreta:

Articolo unico.

Potranno essere prese in considerazione le domande di ammissione ai benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, che risultino pervenute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli Istituti incaricati della raccolta e dell'istruzione delle domande medesime non oltre la data del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Chiusi della Verna (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Chiusi della Verna (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Chiusi della Verna (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 43.

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Staggia Senese (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario del Fascio di Staggia Senese (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Staggia Senese (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 42.

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Stia (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Stia (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Stia (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in gene-

rale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 51.

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Alberoro Fontarronco (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Alberoro Fontarronco (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Alberoro Fontarronco (Arezzo) la capacità di possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 45.

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Salutio (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Salutio (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Salutio (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 50.

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1931.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio Marruccina (Chieti) ad assumere la liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna ed a sostituirsi alla medesima.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la deliberazione in data 16 novembre 1930 dell'assemblea della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna, con la quale si è approvato l'anticipato scioglimento della Cassa stessa ed è stata nominata liquidatrice la Cassa di risparmio Marruccina con sede in Chieti, con la sostituzione della medesima nell'azienda esercitata nell'anzidetto comune di Torricella Peligna; deliberazione omologata dal Tribunale di Lanciano il 29 dicembre u. s.;

Decreta:

La Cassa di risparmio Marruccina con sede in Chieti è autorizzata ad assumere la liquidazione della Cassa agraria

di prestiti di Torricella Peligna ed a sostituirsi alla medesima nella detta piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929-VII, registro 4, ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1930, che mantiene in carica la predetta Commissione fino al 14 febbraio 1931;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno dalla data del 14 febbraio 1931 la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma, costituita dai signori:

Ing. cav. Michele De Ceglie, ispettore tecnico principale P. T., presidente;

Maestro Francesco Baiardi, professore al Conservatorio di Santa Cecilia, membro;

Ing. Umberto Martini, radiocultore, membro;

Cav. Giovanni Palma, ufficiale di 1ª classe P. T., segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(1188)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 379 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Matteo, figlio di Gregorio e dei Antonia Tomizza, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 9 ottobre 1890 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gardos fu Matteo, nata a Villa Gardossi, il 7 agosto 1896, ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Teodoro, l'11 aprile 1914; Giovanni, il 24 febbraio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(485)

N. 378 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Matteo, figlio del fu Gregorio e di Antonia Milos, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 9 luglio 1857, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Patrigna fu Giovanni nata a Moniano il 2 gennaio 1869 ed ai figli, nati a Tribano: Giusto, il 9 dicembre 1897 e Antonio il 10 febbraio 1901 nonchè alla nuora Anna Lallovich di Gregorio e di Maria Turina, moglie di Antonio Druscovich nata a Tribano il 10 gennaio 1905 ed alla nipote Luigia, figlia di Antonio Druscovich e di Anna Lallovich nata a Tribano il 9 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto:* ROBERTO RIZZI.

(487)

N. 390 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giacomo, figlio del fu Andrea e della fu Giovanna Franceschini, nato a Buie d'Istria il 29 ottobre 1884, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vidal di Angelo e di Margherita Papo, nata a Buie, il 2 marzo 1885 ed ai figli, nati a Buie: Giovanna, il 15 ottobre 1908; Luigia, il 13 novembre 1909; Giovanni, il 13 marzo 1911; Angelo, il 4 giugno 1913; Antonio, il 13 giugno 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(488)

N. 374 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Marchesich, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 1° settembre 1868, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie seconda Angela Richter fu Antonio nata a Grisignana il 4 agosto 1886 ed ai figli, nati a Tribano: Erminio, il 7 ottobre 1906; Albina, il 1° dicembre 1912; Antonio, il 16 maggio 1915; Giovanni, il 1° ottobre 1918; Alma, il 5 giugno 1921 nonchè alla figlia della prima moglie defunta Maria Druscovich, Aurelia, nata a Tribano il 29 febbraio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(489)

N. 385 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Angelo, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Verginella, nato a Cittanova d'Istria il 23 luglio 1888, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Persich di Giovanni e di Erminia Sain, nata a Cittanova il 27 luglio 1896 ed ai figli, nati a Cittanova: Erminio, il 3 marzo 1915; Angela, il 28 aprile 1917; Andreina, il 12 settembre 1919; Argelia, il 9 febbraio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(490)

N. 373 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Giacomo, figlio del fu Antonio e di Maria Scher, nato a Tribano (Buie) il 28 luglio

1886, e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Opatich di Matteo e fu Maria Lalovich, nata a Tribano il 3 aprile 1892; ai figli nati a Tribano: Adele, il 7 marzo 1921; Acquilino, il 4 agosto 1923; Santina, il 31 ottobre 1925; Maria, il 25 maggio 1928, nonchè alla madre Maria Scher fu Maria ved. di Antonio Druscovich, nata a Sterma il 12 febbraio 1862, alla sorella Elisa, nata a Tribano il 12 giugno 1903, ed ai fratelli, nati a Tribano: Vittorio, il 24 ottobre 1908; Alberto, il 7 febbraio 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(491)

N. 380 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Paolo, figlio del fu Gregorio e della fu Elena Marcovich, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 14 gennaio 1875, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Sincovich fu Antonio e fu Maria Jurissovich nata a Bibali il 2 aprile 1880, ed ai figli, nati a Tribano: Atanasio, il 24 luglio 1900; Anna, il 19 febbraio 1903; Antonio, il 19 maggio 1904; Elisa, il 24 marzo 1906; Maria, il 17 maggio 1909; Ida, il 28 aprile 1917; Ada, il 22 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(492)

N. 386 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Daniele, figlio del fu Francesco e di Caterina Antonini, nato a Buie d'Istria il 20 luglio 1889, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Deluca di Pietro e fu Pierina Casseler, nata a Buie il 27 maggio 1894, ed ai figli, nati a Buie: Antonia, il 29 giugno 1914; Maria, il 19 dicembre 1918; Daniele, il 29 novembre 1921; Francesco, il 28 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(493)

N. 393 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giuseppe, figlio di Tomaso e di Maddalena Gottardis, nato a Buie d'Istria il 10 maggio 1886, e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Druscovich di Giovanni e di Bidalo Rosa, nata a Tribano (Buie) il 12 marzo 1891 ed ai figli nati a Tribano: Jolanda, il 12 aprile 1912; Luigi, il 28 dicembre 1913; Vittorina, il 1° aprile 1918; Italia, il 10 dicembre 1919; Bianca, il 31 maggio 1921; Fausta, il 3 giugno 1925; Maria, il 26 gennaio 1927; Tullio, il 2 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(494)

N. 392 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Francesca Dambrosi, nato a Buie il 19 agosto 1871, e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Barbo fu Giovanni e fu Antonia Motica, nata a Buie il 3 maggio 1873, al figlio Giovanni, nato a Buie il 18 ottobre 1906, alla nuora Maria Urizio di Giovanni e di Antonia Milos, moglie di Giovanni, nata a Buie l'8 maggio 1907, ed al nipote Contento, figlio di Giovanni e di Maria Urizio, nato a Buie il 22 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(495)

N. 389 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Francesco, figlio di Tomaso e della Maddalena Bottardis, nato a Buie d'Istria il 19 settembre 1878, e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Marzari di Francesco e di Caterina Stanich nata a Buie il 26 luglio 1882, ed ai figli nati a Buie: Tomaso, il 19 agosto 1900, Maria, il 31 gennaio 1907; Luigia, l'11 ottobre 1912; Francesco, l'8 dicembre 1901; Maddalena, il 30 gennaio 1926, nonchè alla nuora Valeria Cragnaz di Matteo e fu Elisa Barbo, moglie di Tomaso nata a Buie il 23 febbraio 1902, ed alla nipote Ester, figlia di Tomaso Dussich e di Cragnaz Valeria, nata a Buie il 31 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(496)

N. 370 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Druscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Druscovich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Bibalo, nato a Tribano (Buie) il 19 febbraio 1866, e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rusconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marina Druscovich fu Gregorio e fu Elena Marcovich nata a Tribano il 5 marzo 1871 ed ai figli nati a Tribano: Mario, il 2 novembre 1903; Anna, il 14 gennaio 1899, nonchè alla nuora Giuseppina Bibalo di Ferdinando e fu Maria Sincovich moglie di Mario, nata a Bibali il 19 settembre 1906 ed alla nipote Violetta, nata a Tribano il 17 febbraio 1929, figlia di Mario e di Giuseppina Druscovich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(497)

N. 368 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Dobrillovich-Marussich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Dobrillovich Maria ved. di Gregorio, figlia del fu Matteo Marussich e della fu Antonia San, nata a Sorbar (Buie) il 5 febbraio 1879, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrilli » e « Marussi » (Debrilli ved. Maria nata Marussi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Debrilli » anche ai figli nati a Sorbar (Buie) Antonia, il 14 giugno 1901; Gregorio, il 15 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(498)

N. 3018.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Dulcich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere la forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dulcich Guglielmo fu Matteo e fu Lovrich Maddalena, nato a Spalato (Jugoslavia) il 12 febbraio 1899 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dolci ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Perovich Olga, nata a Pola il 28 gennaio 1905 e per le figlie nate a Zara: Maddalena, l'8 ottobre 1925; Licia, l'8 ottobre 1929.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1049)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1931-IX, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Francia.

AMBASSADE DE FRANCE
ROME

Rome, le 26 Février 1931.

Monsieur le Ministre,

Conformément aux instructions du Gouvernement de la République, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que le Protocole modifiant les accords commerciaux en vigueur entre la France et l'Italie, signé le 10 février 1931, entre en vigueur, à titre provisoire, le 27 de ce mois.
Si le Gouvernement italien donne son adhésion à la présente proposition, je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir m'en informer et les lettres ainsi échangées consacreront l'accord intervenu au sujet de la date de mise en application, à titre provisoire, dudit protocole.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

DE BEAUMARCHAIS.

Son Excellence
Monsieur Grandi
Ministre des Affaire Etrangères
ROME.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, le 26 Février 1931.

Monsieur l'Ambassadeur,

Par sa Note du 26 Février courant, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:
« Conformément aux instructions du Gouvernement de la République, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que le Protocole modifiant les accords commerciaux en vigueur entre la France et l'Italie, signé le 10 février 1931, entre en vigueur à titre provisoire, le 27 de ce mois.
« Si le Gouvernement italien donne son adhésion à la présente proposition, je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir m'en informer et les lettres ainsi échangées consacreront l'accord intervenu au sujet de la date de mise en application, à titre provisoire, dudit protocole ».
En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Italien est d'accord.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

GRANDI.

Son Excellence
Maurice De Beaumarchais
Ambassadeur de France à
ROME.

(1197)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2a pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	273438	1.120 —	Ghiotti *Carlotta-Giulia-Elvira* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ivrea (Torino) vincolata.	Ghiotti *Giulia-Carlotta-Elvira* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ivrea (Torino) vincolata.
»	250133	196 —	Ottolenghi Gustavo di Cesare minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. a *Orsolina* Sacerdote fu Salomon moglie di Cesare Ottolenghi, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Consolina detta Orsolina* Sacerdote fu Salomon moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	56680	45 —	Cusimano Giovanni di Giuseppe, dom. in Firenze nella prima rendita ed in Catania nella seconda rendita.	Cusimano Giovanni di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	129746	50 —		
»	201468	75 —	Severi Alberto ed *Adolfa* fu Attilio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Monfestino (Modena).	Severi Alberto e *Stefanina* di Attilio, minori ecc. come contro.
»	475046	25 —	Severi Alberto ed *Adolfa* fu Attilio minori sotto la tutela di Severi Giuseppe Alfonso fu Rodolfo, dom. in Monfestino (Modena).	Severi Alberto e *Stefanina* fu Attilio, minori ecc. come contro.
»	186971	1.765 —	Gaci *Carlanera* fu Neri minore sotto la p. p. della madre Masoni Bianca fu Arturo, ved. Gaci, moglie in seconde nozze di Egitto Merelli, dom. in Arezzo.	Gaci *Carluccia* fu Neri, minori ecc. come contro.
3.50 %	582389	17,50	Viceconti Lorenzo fu Nicolangelo, dom. in Lauria (Potenza); con usuf. vital. a condizione di vedovanza a Scaldaferri *Gabriella* fu Egidio, ved. di Viceconti Gaetano, dom. in Lauria (Potenza).	Intestata come contro; con usuf. vital. a condizione di vedovanza a Scaldaferri *Maria-Gabriele* fu Egidio, ved. di Viceconti Gaetano dom. in Lauria (Potenza).
Cons. 5 %	250605	475 —	Pasini Paolo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Molina *Albina* fu Carlo, ved. di Pasini Carlo, dom. in Alessandria, con usuf. vital. a Molina *Albina* fu Carlo.	Pasini Paolo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Molina *Maria-Albina* fu Carlo, ved. di Pasini Carlo, dom. in Alessandria; con usuf. vital. a Molina *Maria-Albina* fu Carlo.
»	172333	1.200 —	Rosso *Maria-Iolanda* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Queirolo Margherita (vulgo Gilda) fu Vittorio ved. di Rosso Pietro, dom. in Savona (Genova); con usuf. vital. a Queirolo Margherita (vulgo Gilda) fu Vittorio, ved. di Rosso Pietro, dom. in Savona.	Rosso *Iolanda* (vulgo *Maria-Iolanda*) fu Pietro, minore ecc. come contro e con usufrutto vital. come contro.
»	51122 Littorio	130 —	Fraguglia Caterina, Francesco, Teresa e Giovanni fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre *Camiata* Maddalena, dom. in Genova; con usuf. vital. a *Camiata* Maddalena fu Giovanni, ved. Fraguglia, dom. in Genova.	Fraguglia Caterina, Francesco, Teresa e Giovanni fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre *Caminata* Maddalena, dom. in Genova; con usuf vital. a *Caminata* Maddalena ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	51123 51124 51125 51126 Littorio	130 — 130 — 130 — 130 —	Fraguglia Caterina, Fraguglia Francesco, Fraguglia Teresa, Fraguglia Giovanni fu Angelo minori sotto la p. p. della madre *Camiata* Maddalena, dom. in Genova.	Fraguglia Caterina, Fraguglia Francesco, Fraguglia Teresa, Fraguglia Giovanni fu Angelo minori sotto la p. p. della madre *Caminata* Maddalena, dom. in Genova.
»	263639	200 —	*Vigliotta* Elvira fu Andrea, nubile, dom. in Pozzovetere (Caserta).	*Vigliotti* Elvira fu Andrea, nubile dom. come contro.
»	273272	400 —		
»	227422	300 —	Santoro Giovanni di Michele, *nubile*, dom. in Napoli.	Santoro Giovanni di Michele, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
»	408372	400 —	*Bordone* Antonio di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Manarola frazione del comune di Riomaggiore (Spezia).	*Bordoni* Antonio di Angelo, minore ecc. come contro.
3.50 %	631152	805 —	Bruno Vittorio fu Giacomo-Pio, dom. in Torino; con usuf. vital. a Bonvicino *Luigia* fu Vittorio, ved. di Bruno Giacomo-Pio, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonvicino *Ludovica-Luigia* fu Vittorio, ved. ecc. come contro.
»	631153	805 —	Bruno Camillo fu Giacomo-Pio, dom. in Torino, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1024)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 46.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.81	Oro	368.40
Svizzera	367.50	Belgrado	33.65
Londra	92.753	Budapest (Pengo)	3.32
Olanda	7.673	Albania (Franco oro)	367.95
Spagna	199.70	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.11
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.105
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	72.175
Peso Argentino Oro	14.40	Rendita 3.50 % (1902)	67.25
Peso Argentino Carta	6.305	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.093	Consolidato 5 %	82.10
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	79.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 47.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.80	Oro	368.29
Svizzera	367.47	Belgrado	33.55
Londra	92.734	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.67	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	201.56	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.542	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	72.45
Peso Argentino Oro	14.40	Rendita 3.50 % (1902)	67.30
Peso Argentino Carta	6.342	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.087	Consolidato 5 %	82.425
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	79.85

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 30 posti di ingegnere nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale furono approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 30 posti di ingegnere nel ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:
1° gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930, appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerato nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.
Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, della laurea in ingegneria civile, o industriale, o in architettura riportata nelle Regie scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici, o nelle Scuole superiori di architettura.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata all'ufficio presso il quale il candidato presta servizio non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
I capi degli uffici, dopo aver apposta su ciascuna la data di presentazione, cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.
A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1° atto di nascita attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;
2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree, indicate nel precedente articolo;
3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;
5° estratto completo del casellario giudiziale, da rilasciarsi dal competente ufficio;
6° un certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;
8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;
9° fotografia colla sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di documenti ufficiali in base ai quali possa dimostrare la sua identità;
10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.
I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e l'estratto del casellario giudiziale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto.
Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.
I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8 e copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.
L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.
Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 16, 17 e 18 giugno 1931.
I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.
Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quello orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, i vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina al grado di ingegnere nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici dopo il necessario periodo di prova. Essi avranno l'obbligo di assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Geodesia e geometria pratica.
2. Economia ed estimo.

Parte seconda:

1. Costruzioni civili ed industriali.
2. Impianti industriali.
3. Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte terza:

1. Fisica e chimica industriale.
2. Elettrotecnica.
3. Legislazione relativa ai servizi tecnici dell'Amministrazione.
4. Lingue estere (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato).

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1199)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli a dodici posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 138, che autorizza, in via eccezionale, l'assunzione di dodici commissari di leva;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a dodici posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello e appartenenti alla posizione ausiliaria o all'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, intendano prendere parte al concorso, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 5. In tale domanda ciascun concorrente — oltre al suo preciso recapito — dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° titolo o certificato degli studi compiuti;

2° certificato di idoneità fisica, in carta bollata da L. 3, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo;

3° tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, potrà negare l'ammissione al concorso.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 1, non perverranno corredate di tutti i documenti richiesti non saranno comunque prese in considerazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come appresso:

Balboni comm. dott. Adolfo, direttore generale, presidente;
De Gregorio comm. dott. Umberto, ispettore superiore, membro;
Riverso cav. uff. dott. Luigi, capo sezione, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere cav. dott. Menghini Amerigo.

Art. 5.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti, ogni commissario disporrà di venti punti.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuto idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio. A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, allegare, oltre ai documenti di cui all'art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

Giusta l'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, la nomina dei vincitori del concorso, sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra dopo un anno dalla loro assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

All'atto della assunzione in servizio come commissari di leva, gli interessati saranno, a seconda dell'età, trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva. Quelli però che non ottengano la conferma saranno ripristinati nella loro precedente posizione, sempre che ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 9.

In applicazione pure degli articoli 11 e 13 del citato testo unico, a coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o della aspettativa per riduzione di quadri.

Ai commissari, se meritevoli, competeranno, poi, gli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozione, ad ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi inoltre avranno diritto allo stesso trattamento di pensione, come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 10.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del ripetuto testo unico, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Art. 11.

Fermo restando, per i vincitori del concorso l'obbligo di raggiungere, nel termine che ad essi sarà fissato, la residenza che verrà loro assegnata, si notifica, perchè possano averne norma, che gli uffici provinciali di leva dove occorre assegnare i nuovi commissari sono quelli di Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Potenza e Trapani.

Tale notificazione non è comunque impegnativa per il Ministero.

Non pertanto possono i candidati indicare quali delle sedi sopra accennate sono di loro gradimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

(1198)

Concorso per esame e per titoli ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, contenente le eccezioni al divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento in posizione ausiliaria del maestro Ciacci Giuseppe a decorrere dal 16 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con i figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal Prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai Corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare) ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata da un notaio, da servire per l'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9 e 10, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;
copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporale o soldato.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato e insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

generale di brigata Massà Giuseppe.

Membri:

prof. Bustini Alessandro, professore di fuga e composizione presso il Regio conservatorio di musica di S. Cecilia;

prof. Palombi Alfredo, professore di armonia e contrappunto complementare presso lo stesso Conservatorio;

sottotenente maestro direttore di banda Cirenei Luigi, direttore della musica della Legione allievi carabinieri Reali;

sottotenente maestro direttore di banda Castrucci Edoardo, direttore della musica presidiaria del Corpo di armata di Roma.

Segretario senza voto:

primo capitano Catalano Gregorio, in servizio al Ministero della guerra.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ore che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 6.

Il tema della prova sarà scelto su testi di autori classici e per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Il brano sorteggiato per la prova sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate 12 ore di tempo.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 12 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 8.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

Art. 9.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi alla estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità. I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa seconda prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 10.

Ai candidati dichiarati idonei nelle due prove sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 3.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i tre punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 12.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto. Egli però, se ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, decadrà dal diritto a tale nomina se, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, non avrà chiesto al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra o se, dopo avere ottemperato a tale disposizione, non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Art. 13.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Specchio stipendi, supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta famiglia, e indennità di servizio speciale spettanti al sottotenente maestro direttore di banda.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta famiglia annua lorda	Indennità servizio speciale annua lorda
0	9.300	1.800	Se celibe L. 2400. Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 4.500	Se coniugato senza prole L. 1.800. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa L. 360	L. 250
2	10.000	1.800			
2	10.500	1.800			
3	11.300	1.800			
3	12.200	1.800			
3	12.800	1.800			
3	13.590	1.800			
4	14.400	1.800			

Gli assegni suindicati vengono ridotti del 12 per cento, giusta il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

(1200)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.